

NEWS SICUREZZA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO FULMINAZIONE:

UN DOPPIO OBBLIGO NORMATIVO SPESSE NON GESTITO DAL DATORE DI LAVORO

Nell'ambito delle procedure per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, occorre segnalare l'obbligo delle aziende di gestire correttamente la valutazione del rischio fulminazione.

Anzitutto va posta l'attenzione sul rischio fulminazione relativo agli edifici che costituiscono lo stabilimento industriale.

A tal riguardo occorre precisare che dal 2014 la valutazione rischio fulminazione, a seguito dell'abrogazione della CEI 81-3, dev'essere effettuata in accordo con le norme CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2), CEI 81-30 e CEI EN 62858, dove i valori di NG (valutazione della densità di fulminazione al suolo – *Ground flash density*) sono ottenuti da sistemi di rilevazione fulmini (LLS) superando, quindi, quanto previsto dalla precedente norma tecnica.

Questo è un primo obbligo a cui il Datore di Lavoro deve adempiere, per verificare se gli edifici dello stabilimento possono essere classificati come autoprotetti o se invece si rende necessaria la realizzazione di impianti per la protezione contro le scariche atmosferiche.

Passiamo poi alla successiva disposizione, sempre in ambito di valutazione del rischio fulminazione, che troviamo questa volta nell'articolo del D.Lgs. 81/08.

Riportiamo integralmente l'articolo del Decreto per una più facile lettura delle disposizioni.

Articolo 80 – Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:

- a) contatti elettrici diretti;
- b) contatti elettrici indiretti;
- c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- d) innesco di esplosioni;
- e) fulminazione diretta ed indiretta;
- f) sovratensioni;
- g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1.

3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.

Appare dunque chiaro che, in mancanza della classificazione del rischio di fulminazione degli edifici, il Datore di Lavoro non potrà prendere le misure necessarie per salvaguardare i lavoratori dal rischio di fulminazione diretta e indiretta, così come indicato al comma 1 e conseguentemente non potrà valutare tale rischio, come richiesto dal successivo comma 2, né tantomeno adottare le misure atte a ridurlo o eliminarlo.

Raccomandiamo pertanto di accertarsi che, all'interno della documentazione sulla sicurezza, sia compresa anche una valutazione del rischio di fulminazione degli edifici, elaborata secondo l'ultima revisione della norma CEI del 2014.

Conseguentemente raccomandiamo di verificare che, anche sulla base delle risultanze di detta valutazione, si siano correttamente gestiti gli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'art. 80 del D.Lgs. 81/2008.

In tutti i casi in cui dovessero riscontrarsi delle mancanze, potete contattare i nostri consulenti per definire le corrette modalità di gestione e per pianificare eventualmente i necessari interventi di adeguamento, in termini di aggiornamento del documento di Valutazione dei Rischi.

Si ricorda che la mancata o incompleta valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro comporta una grave infrazione da parte del Datore di Lavoro, che risulta così esposto al rischio di condanna penale. Non va neppure dimenticato che, sempre più spesso, tale condizione di mancata valutazione fa scattare le sanzioni amministrative previste in capo alla Società dal D.Lgs. 231/01.

04/03/2019: PIANO DI EMERGENZA INTERNO IMPIANTI STOCCAGGIO RIFIUTI

L'art. 26-bis del D.L. 132/2018, di conversione al D.L. 113/2018, entrato in vigore il 04/12/2018, introduce l'obbligo per i gestori di **impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti** di predisporre un **Piano di Emergenza Interno (PEI) entro il 04/03/2019**. Il PEI, che dovrà essere trasmesso anche al Prefetto competente per territorio al fine di elaborare il Piano di Emergenza Esterna, sarà riesaminato e sperimentato, anche previa consultazione del personale che lavora presso l'impianto, con una periodicità non superiore ai tre anni.

Il PEI dovrà essere finalizzato al raggiungimento di quattro obiettivi:

- controllare e circoscrivere gli eventuali incidenti;
- predisporre le misure necessarie per la protezione della salute e dell'ambiente dagli incidenti rilevanti;
- informare adeguatamente i lavoratori, i servizi di emergenza e le Autorità locali;
- provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente.

Poiché il D.L. 132/2018 non distingue tra le tipologie di impianti e all'art. 1 riporta: "I gestori di impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna...", **l'obbligo del PEI è applicabile a tutti gli impianti che sottopongono i rifiuti, propri o di terzi, alle operazioni di gestione di cui ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 ovvero ai punti da D1 a D14 dell'Allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/06**. A titolo esemplificativo: recupero solventi (R2), trattamento rifiuti inerti (R5), trattamento rifiuti in carta e cartone (R3), trattamento rifiuti metallici (R5), ecc. Il D.L. 132/2018 demanda ad apposito decreto la pubblicazione di linee guida per l'elaborazione dei Piani di Emergenza Interni.

NEWS AMBIENTE

LINEE GUIDA IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI E PREVENZIONE DEI RISCHI

Con circolare n. 1121 del 21/01/2019, che annulla e sostituisce il documento prot. 4064 del 15/03/2018, il Ministero dell'Ambiente ha dato ulteriori criteri "di carattere non cogente" per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi. Si riportano di seguito alcune indicazioni contenute nelle Linee Guida:

- Tutti gli impianti che stoccano rifiuti devono essere provvisti di **impianti di videosorveglianza, preferibilmente con presidio h24**, salvo casi particolari da valutare caso per caso (p. 5.3);
- Si consiglia alle Autorità competenti di indicare nelle **autorizzazioni** le misure precauzionali e di sicurezza volte a prevenire il rischio incendi, commisurando a tale rischio le garanzie finanziarie (p. 3);
- Si raccomanda la presenza costante del **direttore tecnico** dell'impianto durante l'orario di operatività dello stesso, assicurando la collaborazione con l'RSPP e l'attuazione delle disposizioni di sicurezza previste (p. 6).

30/04/2019: DENUNCIA RIFIUTI (MUD 2019)

Come previsto dalla Legge 25 gennaio 1994 n. 70, si ricorda che la scadenza ordinaria per la presentazione del MUD è il 30 aprile. Eventuali modifiche ed integrazioni apportate al modello unico di dichiarazione ambientale da trasmettere entro la data di cui sopra (e previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio del 28/12/2017) devono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo.

Si rammenta, a tale scopo, la necessità di aggiornare i registri di carico e scarico secondo le ormai note modalità, chiudere le giacenze dell'anno appena concluso e verificare che i documenti accessori (FIR, analisi) siano tutti disponibili e fruibili per poter prendere correttamente i dati.

VARIAZIONE MATERIE PRIME COMPORTA AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE

Il gestore di un impianto che produce emissioni in atmosfera è tenuto a comunicare all'Autorità Competente ogni variazione che può comportare una modifica rispetto a quanto inizialmente presentato e approvato.

Negli ultimi periodi si sono manifestati diversi casi in cui l'Autorità Competente ha evidenziato come, a seguito di modifiche alle categorie di materie prime utilizzate nei cicli tecnologici, e di conseguenza alla variazione delle schede di sicurezza che accompagnano tali prodotti, si sia consumata la fattispecie di reato che prevede la richiesta di modifica delle autorizzazioni vigenti.

La variazione delle materie prime, rispetto a quanto indicato nella domanda di autorizzazione, può portare a modifiche nel funzionamento dell'impianto e produrre effetti sull'ambiente che devono essere valutati nuovamente.

Per le Aziende in A.I.A. la comunicazione della modifica è un obbligo imposto dalla DGR 1547 del 5/10/2009, che al punto 1.2.2 dell'Allegato 1 identifica tra le modifiche non sostanziali dell'A.I.A. "la variazione qualitativa / quantitativa delle categorie di materie prime utilizzate già riportate nell'atto autorizzativo".

Relativamente all'A.U.A. la richiesta di materie prime è finalizzata essenzialmente all'identificazione dei possibili inquinanti che possono essere prodotti dall'impianto. In questo caso la variazione delle categorie di

materie prime deve essere comunicata per evitare di trovare nelle emissioni in atmosfera inquinanti non presenti nell'A.U.A. e quindi non autorizzati.

Anche la giurisprudenza ha affrontato la questione, in particolare si ricorda il caso del Tribunale di Giustizia amministrativa di Trento che, nella sentenza del 10/11/2017 n. 300, si è espresso relativamente alla vicenda riguardante una ditta titolare di A.I.A. per la quale, in seguito a un'ispezione, era stato accertato l'utilizzo di materie prime non dichiarate. Configurandosi dunque come "modifica non sostanziale" è scattato il procedimento di diffida: ai sensi del Titolo III-bis art. 29-nonies comma 1, infatti, il gestore era tenuto a comunicare la variazione all'Autorità Competente ai fini dell'eventuale aggiornamento dell'A.I.A.

Si sottolinea, quindi, l'obbligo di comunicare all'Autorità Competente la variazione delle categorie di materie prime utilizzate, o delle schede di sicurezza, al fine di aggiornare il provvedimento autorizzativo dell'impianto.

Quanto appena illustrato risulta applicabile anche alle aziende che hanno aderito all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera, di cui all'art. 272 co. 2 e 3 del D. Lgs. 152/2006.

Nel caso in cui nell'impianto o nell'attività vengano utilizzate sostanze o miscele aventi indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, l'Azienda non può godere del regime semplificato. In caso di una nuova classificazione della sostanza in uso con le caratteristiche di pericolo sopra descritte, l'Azienda deve aderire al regime ordinario (art. 269 del D.Lgs. 152/06) entro 3 anni dalla modifica della classificazione, altrimenti è da considerarsi come impianto non autorizzato.